

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1938

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CANDIANI, BISA, BOF, CECCHETTI, IEZZI, MARCHETTI, MATONE

Modifiche agli articoli 45 e 61 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di trasmissione di messaggi pubblicitari e di finanziamento del servizio pubblico generale radiofonico, televisivo e multimediale

Presentata il 1° luglio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni abbiamo assistito a una radicale trasformazione dell'offerta televisiva, con centinaia di nuovi canali e nuove piattaforme per la fruizione di contenuti multimediali di intrattenimento. In questo mutato contesto, in continua evoluzione, è necessario ripensare al ruolo che la televisione pubblica deve svolgere, alla sua missione e alle sue specifiche modalità di funzionamento.

La presente proposta di legge, che si compone di due articoli, è finalizzata ad aumentare i limiti di affollamento del tetto pubblicitario della RAI-Radiotelevisione italiana Spa (RAI). Basti pensare che nel 2022 gli *spot* pubblicitari valevano complessivamente circa 500 milioni di euro: pertanto, con l'aumento di un punto percentuale, la

cifra complessivamente raccolta ammonterebbe a poco meno di 600 milioni, dando alla RAI la possibilità di beneficiare di una maggiore autonomia sul mercato. A tale scopo, l'articolo 1 della proposta di legge modifica l'articolo 45, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, aumentando di un punto percentuale la trasmissione dei servizi pubblicitari da parte della RAI nella fascia oraria compresa tra le ore 6 e le ore 18 e nella fascia compresa tra le ore 18 e le ore 24.

L'articolo 2 reca modifiche in materia di finanziamento del servizio pubblico.

Il pagamento del canone RAI risulta oggi anacronistico e ingiusto, in quanto è dovuto alla semplice detenzione di appa-

recchi atti o adattabili a ricevere un segnale. Per questi motivi, anche in previsione dell'avanzamento della tecnologia e dell'inevitabile passaggio di canali sulla piattaforma digitale della RAI, l'articolo 2 dispone una progressiva riduzione del canone a cadenza annuale pari al 20 per cento rispetto all'importo attualmente previsto, fino al suo totale azzeramento nell'arco di cinque anni. Al fabbisogno finanziario per la gestione della fornitura del servizio pubblico si provvede attraverso la revisione del sistema delle imposte indi-

rette, nonché con i proventi derivanti dalla pubblicità televisiva.

Inoltre, a proposito del canone, viene previsto fin da subito che, nei casi di impossibilità di accesso alla rete o di fruizione del servizio da parte degli utenti per motivi estranei alla propria volontà, il pagamento del canone di abbonamento non è dovuto.

La presente proposta di legge si propone l'ambizioso obiettivo di intervenire con modifiche puntuali per una riforma del finanziamento della RAI che garantisca l'effettiva fruizione da parte della cittadinanza di un servizio pubblico di qualità.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)

1. Il comma 1 dell'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, è sostituito dal seguente:

« 1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai sensi dell'articolo 59, comma 1, calcolata distintamente in relazione a ciascun canale, non può eccedere il 7 per cento, nella fascia oraria compresa tra le ore 6 e le ore 8 e nella fascia oraria compresa tra le ore 18 e le ore 24, e il 12 per cento di ogni ora. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore all'1 per cento nel corso di un'ora, è recuperata nell'ora antecedente o successiva ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 61 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di finanziamento del servizio pubblico)

1. All'articolo 61 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La società concessionaria è tenuta a riservare alla programmazione regionale una parte delle risorse necessarie alla prestazione del servizio pubblico radiotelevisivo, destinando alla produzione e allo sviluppo delle sedi regionali una quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti dal canone o da trasferimenti a carico della fiscalità generale, a titolo di

finanziamento del servizio pubblico radio-televisivo regionale »;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. L'importo del canone di abbonamento è progressivamente ridotto del 20 per cento ogni anno rispetto all'ammontare previsto per l'anno 2022, fino al suo totale azzeramento in cinque anni decorrenti dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il fabbisogno finanziario per la gestione della fornitura del servizio di cui al comma 1 è coperto attraverso la revisione del sistema delle imposte indirette nonché mediante i proventi derivanti dalla pubblicità televisiva. Con la medesima cadenza annuale, la società concessionaria individua i canali televisivi da trasferire sulla piattaforma *RaiPlay*.

3-ter. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo garantisce il diritto di accesso alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo da parte di tutti i cittadini attraverso la trasmissione dei programmi mediante segnale digitale terrestre. Il pagamento del canone di abbonamento non è dovuto qualora l'utente, per motivi estranei alla propria volontà, si trovi nell'impossibilità di accedere alla rete o di fruire del servizio ».

